

REGOLAMENTO (CE) N. 432/2003 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/03

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 27, paragrafi 5 e 15, e l'articolo 33, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1331/2002 della Commissione ⁽³⁾ prevede l'apertura di una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco per tutte le destinazioni.
- (2) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, in base alla situazione del mercato mondiale o alle esigenze specifiche di alcuni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento in funzione della destinazione.
- (3) L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero proveniente dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra essere di natura fortemente artificiale.
- (4) Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non vanno fissati prelievi o restituzioni per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2003.

- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1331/2002.
- (6) Tenuto conto delle date delle gare, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.
- (7) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1331/2002, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 per tutte le destinazioni ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, di Serbia e Montenegro ^(*), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Durante il periodo di validità di questa gara permanente si procede a gare parziali.

^(*) Compreso il Kosovo, qual è stato definito con la risoluzione 1244 del 10 giugno 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite.»

Articolo 2

Gli Stati membri modificano i bandi di gara per renderli conformi al disposto dell'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 6.